

REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE MEDICA PER L'EMERGENZA AD ALTO RISCHIO NEL TERRITORIO MONTANO

Art. 1 Istituzione e finalità

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito C.N.S.A.S.) istituisce la Scuola Nazionale Medica per l'emergenza ad alto rischio nel territorio montano (di seguito S.NA.MED.) ai sensi dell'art. 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74, con le seguenti finalità:

- a) la S.NA.MED. opera alle dirette dipendenze del Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. in conformità allo Statuto ed al Regolamento Generale del Corpo;
- b) la S.NA.MED. ha per scopo la formazione, la verifica e l'aggiornamento delle figure formative, operative e tecniche del settore alpino e del settore forre del C.N.S.A.S.;
- c) la S.NA.MED. ha per scopo la formazione delle figure sanitarie (medici ed infermieri) del settore alpino e del settore forre del C.N.S.A.S.;
- d) la S.NA.MED. può formare, su incarico del Consiglio Nazionale, il personale di altre organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino (art.4 comma 4 Legge 21 marzo 2001, n.74), all'uopo convenzionate con il C.N.S.A.S.;
- e) definizione di linee guida, raccomandazioni o indicazioni sull'impiego di presidi, materiali sanitari e quant'altro sia inerente all'attività sanitaria in ambito del settore del settore alpino e settore forre.

Art. 2 Piano formativo

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, il Consiglio Nazionale, su indicazioni della S.NA.MED. redige il Piano formativo con indicati i contenuti sanitari di qualificazione delle figure operative del settore alpino e del settore forre.

Il Piano formativo viene recepito e adottato a livello locale con apposito atto deliberativo dai singoli Servizi Reg./Prov..

Ogni tre anni il Piano formativo viene confermato, integrato o rinnovato secondo le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3 Corpo docente

Il Corpo docente della S.NA.MED. è costituito da:

- § Istruttori nazionali medici o infermieri (I.N.SAN.);
- § Istruttori regionali medici o infermieri (I.R.SAN.);
- § Docenti incaricati.

Art. 4 Compiti della scuola a livello nazionale

La S.NA.MED. attua e sovrintende tutte le attività formative e didattiche sanitarie del settore tecnico alpino e del settore forre del C.N.S.A.S. ed in particolare:

- a) cura la selezione, la formazione, la verifica e l'aggiornamento dei propri docenti;
- b) definisce i programmi formativi specifici;
- c) propone al Consiglio Nazionale la nomina degli I.N.SAN.;
- d) organizza periodicamente la selezione attitudinale ed il corso di formazione e verifica per Aspiranti I.R.SAN.;
- e) redige e adotta il materiale didattico e la modulistica garantendone il costante e puntuale aggiornamento;
- f) cura la tenuta dei ruoli degli I.N.SAN. e degli I.R.SAN. e la registrazione delle qualifiche conseguite e delle verifiche per il loro mantenimento.
- g) sperimenta ed adotta i materiali e le attrezzature sanitarie nell'ambito del C.N.A.S.;
- h) su richiesta del Consiglio Nazionale indica una rosa di nominativi per la nomina dei rappresentanti presso le sottocommissioni della CISA/IKAR e di altri organismi di livello

nazionale ed internazionale. Il Direttore della S.NA.MED. propone il nominativo del rappresentante e di un suo vice.

Art. 5 Compiti della scuola a livello locale

La S.NA.MED. attua e sovrintende le attività formative e didattiche del settore sanitario in ambito locale ed in particolare:

- a) organizza, su richiesta dei Servizi Reg./Prov. i corsi di formazione e di verifica per le figure sanitarie operative previste dal piano formativo;
- b) cura la tenuta dei ruoli del personale sanitario operativo I.R.SAN. e la registrazione della qualifica conseguita e delle verifiche per il loro mantenimento.

Art. 6 Direttore

- a) Il Direttore è nominato dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente, tra i nominativi espressi dall'Assemblea degli I.N.SAN.;
- b) l'incarico ha durata triennale e scade in concomitanza alle cariche direttive del C.N.S.A.S., ed è rinnovabile;
- c) deve appartenere almeno da due anni al Corpo istruttori della S.NA.MED., con la qualifica di I.N.SAN.;
- d) deve avere provate capacità organizzative e gestionali verificabili attraverso il suo bagaglio di esperienza ed il suo curriculum vitae.

Art. 7 Compiti del Direttore

Il Direttore ha il compito di programmare, pianificare e coordinare l'insieme delle attività della Scuola, pertanto:

- a) sulla base delle linee guida e degli obiettivi indicati dal Consiglio Nazionale presenta il programma per la loro realizzazione;
- b) rappresenta la S.NA.MED. all'interno degli organismi C.N.S.A.S e su mandato del Consiglio Nazionale partecipa a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni nazionali e/o internazionali al fine di garantire un costante aggiornamento della Scuola inerente le problematiche sanitarie, tecnico/sanitarie e didattiche;
- c) convoca almeno una volta all'anno l'Assemblea degli I.N.SAN.;
- d) vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti e sulle norme disciplinari ed operative durante le attività di formazione e di verifica;
- e) trasmette ogni anno, entro il mese di gennaio, la relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
- f) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale senza diritto di voto;
- g) su richiesta del Consiglio Nazionale indica una rosa di nominativi per la nomina dei rappresentanti presso le sottocommissioni della CISA/IKAR ed altri organismi di livello nazionale ed internazionale;
- h) concorre alla definizione dei piani formativi territoriali in accordo con i Servizi Reg./Prov. secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Percorso formativo;
- i) organizza incontri sanitari e tecnico/sanitari in collaborazione con la S.N.A.T.E. e con la S.NA.FOR. per il confronto sulle nuove tecniche e nuovi materiali al fine di uniformare l'insegnamento sulla base di nuove indicazioni;
- j) organizza incontri, convegni e corsi rivolti a tutti i medici ed infermieri iscritti al C.N.S.A.S. nonché, su incarico/autorizzazione del Consiglio Nazionale, a medici ed infermieri appartenenti ad altri Enti ed Organizzazioni dello Stato, sia nazionali che esteri, oltre che personale appartenente ad altre Organizzazioni di Soccorso Alpino estere;
- k) stabilisce i programmi e le materie di insegnamento dei vari corsi;

- l) emana indicazioni generali sull'utilizzo dei materiali, sulle tecniche sanitarie di soccorso e vigila sul rispetto dei regolamenti dei ruoli sanitari;
- m) organizza annualmente un aggiornamento tecnico – didattico degli I.N.SAN.;
- n) organizza e controlla il mantenimento sanitario, operativo e didattico degli I.N.SAN.;
- o) designa gli I.N.SAN. per la direzione delle selezioni per la qualifica di I.R.SAN., individuando le date e le località sul territorio nazionale;
- p) convoca almeno una volta ogni tre anni la riunione degli I.R.SAN. di tutto il territorio nazionale;
- q) cura la tenuta dei ruoli degli I.N.SAN. e degli I.R.SAN.;
- r) verifica il mantenimento della qualifica di istruttore – richiesta come pre-requisito di ingresso alle selezioni I.R.SAN - conseguita con associazioni che evidenzino la congruenza con le linee guida internazionali ILCOR per il soccorso extra-ospedaliero, qualifica che deve essere mantenuta annualmente per conservare quella di I.N.SAN. ed I.R.SAN. che decadono in caso di perdita del requisito di base;
- s) vigila sull'attività degli I.N.SAN. e propone al Consiglio Nazionale l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;
- t) vigila sull'attività degli I.R.SAN. e propone ai Presidenti dei Servizi Reg./Prov. l'adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;
- u) adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione della S.NA.MED.;
- v) redige i verbali dell'Assemblea degli I.N.SAN. e li trasmette al Consiglio nazionale;
- w) individua e incarica docenti per specifici corsi/progetti/ecc..

Art 8 Vice Direttore

- a) Il Vice Direttore è nominato dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S., su proposta del Presidente, tra una rosa di due nominativi formulata dall'Assemblea degli I.N.SAN.;
- b) l'incarico ha durata triennale e scade in concomitanza alle cariche direttive del C.N.S.A.S., ed è rinnovabile;
- c) in caso di impedimento o assenza il Direttore è sostituito dal Vice Direttore.
- d) partecipa, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale senza diritto di voto.

Art 9 Assemblea degli I.N.SAN.

L'Assemblea degli I.N.SAN. è convocata e presieduta dal Direttore almeno una volta all'anno e svolge i seguenti compiti:

- a) concorre alla stesura dei programmi, del Piano formativo e dei suoi aggiornamenti;
- b) indica la rosa dei nominativi da proporre all'Assemblea Nazionale per la nomina del Direttore e del Vice Direttore;
- c) propone la nomina dei nuovi I.N.SAN.;
- d) esprime il proprio parere sulla relazione annuale delle attività da presentare al Consiglio Nazionale;
- e) all'Assemblea partecipa il Consigliere Nazionale designato come referente della S.NA.MED..

Art 10 Sospensione e revoca

Il Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. può sospendere l'incarico al Direttore e al Vice Direttore, nonché ai componenti dell'Assemblea INSAN, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art.2 ultimo comma del Regolamento Disciplinare del CNSAS.

La revoca dell'incarico al Direttore ed al Vice Direttore, nonché ai componenti dell'assemblea INSAN, è disposta dal Consiglio Nazionale, salva l'applicazione di ogni altra sanzione attinente allo stato di socio CNSAS, in caso di gravi negligenze, mancanze ed irregolarità e condotta difforme ai principi ed alle finalità sanciti dallo Statuto del CNSAS e dai regolamenti.

Si applicano per il procedimento di revoca le norme di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Disciplinare, ma il provvedimento di revoca adottato dal Consiglio Nazionale è sottoposto ad

approvazione dell'Assemblea Nazionale CNSAS, che delibera con voto segreto a maggioranza semplice dei presenti.

La revoca disposta dal Consiglio Nazionale è sospesa sino all'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale CNSAS.

Art 11 Coordinamento scuole nazionali

Il Direttore della S.NA.MED. partecipa ai lavori del Coordinamento Nazionale Scuole convocato e presieduto dal Presidente C.N.S.A.S. o da un Consigliere Nazionale all'uopo delegato e composta dai Direttori delle Scuole, avente come finalità il coordinamento e l'uniformità delle attività formative di livello nazionale.

ISTRUTTORE NAZIONALE SANITARIO

Art 12 I.N.SAN., compiti, doveri e responsabilità

- a) Svolge attività didattica sull'intero territorio nazionale alle dirette dipendenze del Direttore della S.NA.MED.;
- b) può operare come formatore nei corsi basici, nei corsi avanzati e nei corsi ed aggiornamenti per I.N.SAN. e I.R.SAN. Svolge inoltre funzioni ispettive nei casi previsti dal Piano formativo;
- c) dirige, su incarico del Direttore, i corsi di selezione per la qualifica di I.R.SAN.;
- d) partecipa alle attività della struttura territoriale di appartenenza; presta la propria collaborazione o consulenza tecnica su richiesta del Delegato e/o Presidente del Servizio Reg./Prov.;
- e) la qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati né presso altri enti o associazioni; ogni attività ad essa associata deve essere autorizzata per iscritto dal Consiglio Nazionale, salvo quelle inerenti il mantenimento del proprio certificato di istruttore sanitario;
- f) in caso di violazioni o gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto, l'I.N.SAN. su delibera del Consiglio Nazionale può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica in attesa degli esiti della procedura disciplinare, ai sensi dell'art.10 del presente regolamento.

Art.13 Nomina I.N.SAN.

- a) L'Assemblea degli I.N.SAN. propone la nomina dei nuovi I.N.SAN. tra i nominativi degli I.R.SAN. in possesso dei requisiti fissati e specificati nel Piano formativo per l'ottenimento della qualifica di I.N.SAN..
- b) il candidato deve essere I.R.SAN. da almeno due anni;
- c) deve aver partecipato costantemente agli eventi della Stazione e della Delegazione di appartenenza, e del proprio Servizio Reg./Prov.;
- d) deve avere un curriculum di alta valenza;
- e) il Direttore della S.NA.MED., a seguito di proposta dell'Assemblea degli I.N.SAN., presenta la candidatura al Presidente Nazionale;
- f) il Presidente presenta al Consiglio Nazionale la candidatura ricevuta dal Direttore della S.NA.MED.. Il Consiglio Nazionale delibera la nomina degli Istruttori Nazionali Sanitari;
- g) il limite massimo di età per essere nominato I.N.SAN. è di 50 anni.

Art 14 Doveri, compiti e responsabilità dell'I.N.SAN.

- a) L'I.N.SAN. deve partecipare ogni anno ad almeno un aggiornamento nazionale della durata minima di tre giorni proposto dalla S.NA.MED. (a titolo di esempio: corso SAI o corso Ricerca e stabilizzazione travolto da valanga) al fine di mantenere le proprie capacità tecnico-didattiche;
- b) ogni anno deve partecipare come docente ad almeno due giornate di corsi;
- c) ogni anno deve partecipare ad almeno una riunione della S.Na.Med.;
- d) deve partecipare attivamente ai progetti scientifico-sanitari della S.NA.MED.;
- e) deve mantenere la qualifica tecnica operativa minima di Operatore Soccorso Alpino (O.S.A.);
- f) deve mantenere la qualifica di istruttore – richiesta come pre-requisito di ingresso alle selezioni I.R.SAN - conseguita con associazioni che evidenzino la congruenza con le linee guida internazionali ILCOR per il soccorso extra-ospedaliero, e che abbia valenza su tutto il territorio nazionale;

- g) la qualifica di I.N.SAN. decade al compimento dei 65 anni di età;
- h) tutte le sue attività verranno riportate su un registro tenuto dal Direttore della S.NA.MED aggiornato annualmente;
- i) nello svolgimento delle attività istituzionali l'I.N.SAN. deve mantenere un comportamento decoroso ed è tenuto ad indossare la divisa ufficiale della S.NA.MED..

Art. 15 Istruttori Nazionali Emeriti

Il Presidente Nazionale può nominare all'atto della loro cessazione dal ruolo, Istruttori Nazionali emeriti del C.N.S.A.S. quegli Istruttori che si siano particolarmente distinti nell'espletamento della loro attività su segnalazione del Direttore della S.NA.MED..

ISTRUTTORE REGIONALE SANITARIO

Art 16 Doveri, compiti e responsabilità dell'I.R.SAN.

- a) L'Istruttore Regionale Sanitario (I.R.SAN.) svolge attività didattica presso la struttura periferica territoriale d'appartenenza alle dirette dipendenze del Servizio Reg./Prov.;
- b) può operare come formatore/istruttore nei corsi basici ed in corsi avanzati oltre ad atti formativi e simulazioni pratiche;
- c) è tenuto a partecipare alle attività della Stazione/Delegazione di appartenenza; presta la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni tecnico/sanitarie su richiesta del Delegato, del Direttore della Scuola Regionale, del Presidente del Servizio Reg./Prov.;
- d) deve partecipare ogni anno ad almeno un giorno di corso BTLS con un I.N.SAN.;
- e) deve svolgere ogni anno almeno due giornate di formazione certificate dalla S.NA.MED. all'interno della propria Stazione/Delegazione/S.R./S.P.;
- f) deve mantenere la qualifica tecnica operativa minima di Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.);
- g) deve mantenere la qualifica di istruttore – richiesta come pre-requisito di ingresso alle selezioni I.R.SAN - conseguita con associazioni che evidenzino la congruenza con le linee guida internazionali ILCOR per il soccorso extra-ospedaliero;
- h) la qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati né presso altri enti o associazioni; ogni attività ad essa associata deve essere autorizzata per iscritto dal Consiglio del Servizio Reg./Prov., salvo quelle inerenti il mantenimento del proprio certificato di istruttore sanitario;
- i) in caso di violazioni o di gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto, l'I.R.SAN. su delibera del Consiglio Reg./Prov. di appartenenza, può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica, in attesa degli esiti del procedimento disciplinare per il quale rimane la competenza del Consiglio Reg/Prov.

Art 17 Modalità organizzative selezione I.R.SAN.

La selezione per I.R.SAN. è organizzata a livello nazionale dalla S.NA.MED. con le seguenti modalità:

- a) il programma della selezione e le materie d'insegnamento sono fissati dal Direttore della S.NA.MED. secondo quanto indicato da Piano formativo, adeguato alle esigenze delle specifiche realtà territoriali;
- b) il calendario della selezione è predisposto dalla S.NA.MED. in conformità alle esigenze dei Servizi Reg./Prov.;
- c) alla selezione degli I.R.SAN. devono essere presenti il Direttore o il Vice Direttore della S.NA.MED. con funzioni di Direttore della selezione. Il Direttore della selezione provvede ad individuare l'organico degli I.N.SAN. in riferimento a quanto dettato dal Piano formativo.

Art 18 Ammissione alla selezione per I.R.SAN.

- a) La convocazione della selezione I.R.SAN. è comunicata dal Direttore S.NA.MED. a Consiglio Nazionale, Presidenti Servizi Reg./Prov. e Delegati, almeno 60 giorni prima dell'avvio della selezione;
- b) la domanda di iscrizione, completa della documentazione richiesta, deve pervenire al Direttore e al Vice direttore della S.NA.MED., al Consigliere Nazionale designato, alla segreteria del C.N.S.A.S., tramite il Delegato o il Presidente dei Servizi Reg./Prov., entro 20 giorni dalla data di comunicazione della selezione;
- c) per essere ammessi alla selezione è necessario essere in possesso della qualifica di istruttore conseguita con associazioni che evidenzino la congruenza con le linee guida internazionali ILCOR per il soccorso extra-ospedaliero, e degli altri requisiti fissati dalla griglia di entrata specificata nel Piano formativo;
- d) l'ammissione alla selezione è deliberata dal Direttore della S.NA.MED.

Art 19 Selezione I.R.SAN.

- a) Gli aspiranti I.R.SAN. devono superare con esito positivo le prove valutative previste dal Piano formativo;
- b) a giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli aspiranti I.R.SAN. che per il loro comportamento siano di disturbo al regolare svolgimento della selezione.

Art 20 Commissione d'esame selezione I.R.SAN.

La commissione d'esame è costituita da:

- a) Direttore della selezione (Direttore o Vice Direttore S.NA.MED. o suo delegato INSAN);
- b) Corpo docente composto da I.N.SAN..

Art 21 Nomina I.R.SAN.

- a) Il Direttore della selezione in riferimento alle valutazioni finali della selezione, rilascia l'idoneità per accedere agli affiancamenti che devono avvenire con un I.N.SAN., da un minimo di 2 a 4, a seconda delle valutazioni finali ottenute durante la selezione, da effettuare entro tre anni dal rilascio dell'idoneità;
- b) l'I.R.SAN. terminati gli affiancamenti (che possono avvenire anche al di fuori del proprio Servizio Reg./Prov.) verrà iscritto negli appositi ruoli regionali e nazionali dal Direttore o dal Vice Direttore della S.NA.MED. tramite il sistema informatico AROGIS.

Art 22 Aggiornamento I.R.SAN.

- a) L'I.R.SAN. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche didattiche/sanitarie organizzate dalla S.NA.MED. ogni tre anni, dimostrando la sua operatività durante il triennio. La convocazione degli aggiornamenti verrà comunicata dalla S.NA.MED.. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquistata alla verifica successiva;
- b) la qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione;
- c) i risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche (vedi Piano formativo) vengono riportati su AROGIS dal Direttore o dal Vice Direttore della S.NA.MED..

NORMA TRANSITORIA

Art. 23 Elenco I.N.SAN. alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Alla data di approvazione del presente regolamento fanno parte della S.NA.MED. gli I.N.SAN. iscritti nell'apposito elenco approvato dal Consiglio Nazionale.

Art 24 I.N.SAN. in possesso della qualifica tecnica operativa di Operatore Tecnico Sanitario (O.T.S.) alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Gli Istruttori Nazionali Sanitari che hanno la qualifica tecnica operativa di Operatore Soccorso Alpino (O.T.S.) entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento devono acquisire la qualifica tecnica operativa di Operatore Soccorso Alpino (O.S.A.).

Art 25 Direttore e Vice Direttore della S.NA.MED. in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento

Il Direttore ed il Vice Direttore della S.NA.MED. in carica al momento dell'approvazione del presente regolamento proseguono nel loro incarico sino alla scadenza del mandato.

- Esaminato con parere favorevole dal Consiglio Nazionale CNSAS del 07.10.2017;
- Approvato dall'Assemblea Nazionale del CNSAS il 24 novembre 2017;
- Modificato dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. il 24 marzo 2018.